



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 84 del 26.06.2008

Dopo la firma sui Decreti FUA, l'on. Tremonti ci regala ora una brutta sorpresa

CANCELLATI NELL' ANNO 2009

I 10 MILIONI AGGIUNTIVI DEL FUA DISPOSTI DALLA LEGGE 45/2008

Nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25.06.2008 - Supplemento Ordinario n. 152 -, è stato pubblicato il Decreto Legge n.112 di pari data che reca *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"*, altrimenti detto *"Decreto di anticipazione della legge finanziaria 2009"*.

Tra le novità del Decreto, molte riguardano il pubblico impiego e sono state recepite su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, prof. Renato Brunetta, che in questi primi mesi di Ministro si è fortemente caratterizzato per gli attacchi ai dipendenti pubblici "fannulloni" e scansafatiche, che giustamente hanno fatto imbufalire la stragrande parte dei colleghi.

In allegato, un documento di sintesi, che invitiamo all'attenta lettura dei colleghi, che riporta una prima ricognizione delle disposizioni che ci riguardano più da vicino, e rispetto alle quali la cosa che colpisce di più è la filosofia di fondo che ha ispirato gli estensori dei provvedimenti che sembrano animati da una grande voglia di colpire non i famosi "fannulloni" (che sarebbe una cosa giusta e sacrosanta!) ma indiscriminatamente tutti i lavoratori pubblici!

Tra le predette disposizioni, quella che, più in generale, tocca più da vicino la componente civile della Difesa, è la norma contenuta nel comma 2 dell'art. 67 del D. L. n. 112 che prevede, **a partire dal 2009, la disapplicazione della disposizione contenuta nella legge 13.03.2008, n. 45 (legge di rifinanziamento delle missioni all'estero) che aveva autorizzato a partire dal 2008 in modo stabile "la spesa di euro 10.000.000 (diecimilioni) da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale"** (trattasi dei famosi 10 milioni di aggiuntivi del FUA - si vedano i nostri Notiziari precedenti nn. 11, 26 e 30 del 2008).

Dunque, nel prossimo anno, **dovremo dare addio ai 10 milioni di euro annui (circa 300,00 euro procapite lordo oneri A.D. a testa !!), che costituivano l'unico "lascito" (se così possiamo dire!) della precedente Amministrazione Parisi, sperando di poterli poi riavere nel 2010, ma in ogni caso decurtati del 20% e solo a fronte della definizione di nuovi criteri e parametri di erogazioni più premiali.**

Se, ai 10 milioni in meno di cui sopra, ci aggiungiamo la spesa per i percorsi formativi ultimati nel 2007 e quella che dovremo porre a carico del FUA per le nuove progressioni economiche, **è di tutta evidenza che il prossimo anno registreremo una pesantissima riduzione del Fondo di Sede (FUS).**

Non avevamo ancora finito di gioire per la firma di Tremonti sui Decreti FUA 2007 (saldo) e 2008 (acconto e particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità), che già è arrivata questa brutta sorpresa. Della serie: *Tremonti, con una mano dà, e con l'altra prende (e anche con gli interessi!!)*.

In relazione a quanto sopra, avvieremo nei prossimi giorni una decisa iniziativa presso il Ministro della Difesa per conoscere i Suoi intendimenti al riguardo.

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA
(Giancarlo PITTELLI)

Allegato al Notiziario n. 84 del 26.06.2008

Decreto legge 25.06.2008, n. 112 (anticipazione L. Finanziaria 2009) Prima ricognizione dei provvedimenti riguardanti il Pubblico Impiego.

Vi trasmettiamo una prima parziale e sintetica illustrazione dei contenuti del **Decreto Legge di anticipazione della legge Finanziaria 2009, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno u.s.** e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con particolare riguardo ai provvedimenti riguardanti il settore del pubblico impiego, con riserva di un successivo approfondimento dell'intero testo normativo e delle sue conseguenze per i lavoratori.

Turn over nelle amministrazioni centrali dello Stato, nelle Agenzie Fiscali, negli Enti Pubblici non economici, negli enti di ricerca e nelle università.

Viene modificato il contenuto della Legge Finanziaria 2007 prevedendo la possibilità di procedere per il solo anno 2008 (e non più anche per l'anno 2009) ad assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 % (anziché del 20%) di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Anche per la stabilizzazione dei precari la percentuale di personale interessato non potrà superare il 10% (e non più il precedente 40%) rispetto alla spesa complessiva relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10% delle unità cessate l'anno precedente con l'introduzione, quindi di un doppio limite : di spesa e di unità.

Viene istituito uno speciale fondo dell'importo rispettivamente di 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 75 milioni di euro per l'anno 2009, per procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo svolgimento delle procedure di mobilità.

Per gli anni 2010 e 2011 le amministrazioni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo espletamento delle procedure di mobilità, per una spesa complessiva pari al 20% (anziché del 40%) di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, anche in questo caso con il doppio limite relativo al non superamento del 20% delle unità cessate l'anno precedente.

Per l'anno 2012 tali percentuali sono elevate al 50% sempre con il doppio vincolo della spesa e delle unità di personale cessate nell'anno precedente, mentre la sostituzione dell'intero turn over entro i limiti alle cessazioni dal servizio viene differito dall'anno 2011 all'anno 2013.

Contrattazione integrativa

Viene prevista, a decorrere dall'anno 2009, la disapplicazione di tutte le disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore del finanziamento della contrattazione integrativa per le amministrazioni dello Stato, delle Agenzie Fiscali e degli Enti Pubblici non economici, con il loro ripristino a partire dall'anno 2010 previa riduzione del 20% e la definizione di nuovi criteri e parametri di erogazione legati all'apporto individuale degli uffici.

Vengono, inoltre, ridotte a decorrere dall'anno 2009 le risorse complessive storiche dei Fondi Unici per la contrattazione integrativa pari al 10% degli importi già bloccati all'anno 2004.

Si modifica l'art. 47 del D.L.gs n° 165/2001 con l'estensione del controllo della Corte dei Conti anche sul merito dei contenuti delle singole clausole dei C.C.N.L. (e non solo sulla generale compatibilità economica delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali), con la previsione della inefficacia delle clausole contrattuali stesse non positivamente certificate.

Inoltre, si introduce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.gs n° 165/2001 (quindi anche per le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi, le C.C.I.A.A. e le loro associazioni, e le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) di trasmettere alla Corte dei Conti, per

il tramite del Ministero dell'Economia – Ragioneria Generale – entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno con particolare riferimento :

- alle risorse assegnate alla contrattazione integrativa ;
- alla concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità ;
- al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale ;
- ai parametri di selettività con particolare riferimento alle progressioni economiche.

Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, in maniera accessibile per i cittadini, la documentazione trasmessa agli organi di controllo in materia di contrattazione integrativa.

Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazione di strutture

Viene prevista la riduzione nel triennio 2009-2011 degli organismi collegiali operanti nella P.A., previa valutazione della loro utilità, e sono inoltre soppresse le seguenti strutture :

- Alto Commissariato per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della P.A. ;
- Alto Commissariato per la lotta alla contraffazione ;
- Commissione per l'inquadramento del già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica

Progressione economica triennale

A decorrere dall'anno 2009 la progressione economica degli stipendi prevista per il personale in regime di diritto pubblico di cui all' art. 3 del D.Lgs n° 165/2001 (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari), si sviluppa in classi ed aumenti di stipendio triennali con effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al 1 gennaio 2009, ferme restando le misure percentuali in vigore.

Esclusione dei trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendenti da causa di servizio

A decorrere dall'anno 2009 nei confronti dei dipendenti delle P.A. ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio di cui alla tabella A del DPR 834/81, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

Assenze per malattia e per permesso retribuito

Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni altra indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Restano in vigore i trattamenti più favorevoli previsti dai C.C.N.L in materia di assenze per infortuni sul lavoro o per causa di servizio, oppure per ricovero ospedaliero o day hospital e per assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

I risparmi conseguenti costituiscono economie di bilancio e non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva.

Nel caso di malattie superiori ai 10 giorni di assenza e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

Le Amministrazioni dispongono i controlli anche nel caso di un solo giorno di assenza e sono introdotte nuove fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo : dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 compresi i giorni non lavorativi e festivi.

Le assenze dal servizio non danno luogo alla distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa, fatta eccezione per quelle relative al congedo per maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, il congedo per paternità, i permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per congedi parentali e per i soli dipendenti portatori di handicap grave di cui alla legge n° 104/1992.

Dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.

Per gli anni 2009-2010-2011 il personale delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio, degli Enti Pubblici non Economici, delle Università, degli Enti di ricerca, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente alla data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40anni.

La richiesta di esonero va presentata improrogabilmente entro il 1 marzo di ciascun anno e non è revocabile, ma essa è soggetta alla discrezionalità dell'amministrazione con il vincolo di priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione o appartenente a qualifiche per le quali prevista una riduzione di organico.

Durante il periodo di esonero al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50% di quello complessivamente in godimento per competenze fisse ed accessorie, ed in caso di prestazioni rese a favore di organizzazioni di volontariato, opportunamente documentate e certificate, presso O.N.L.U.S. o associazioni non governative operanti nel campo della Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, la misura del predetto trattamento economico temporanea è elevata al 70%.

All'atto del pensionamento per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

Il trattamento economico temporaneo è cumulabile con altri redditi di lavoro dipendente ed autonomo, con collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle P.A.

La permanenze in servizio oltre i 65 anni e fino ai 67 anni diventa ora soggetta al parere discrezionale delle amministrazioni, e la relativa istanza va prodotta dagli interessati dai 24 ai 12 mesi precedenti al limite massimo per il collocamento a riposo.

Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008, e i provvedimenti di trattenimento in servizio già disposti con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2009 vanno riconsiderati dalle amministrazioni.

I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto dal 1 gennaio 2010 decadono ed i dipendenti devono presentare nuova istanza.

Part Time

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avviene più automaticamente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, ma esso "può essere concesso dall'amministrazione" ed il differimento della trasformazione può essere superiore ai 6 mesi ad oggi previsti..

Si innalzata dal 50% al 70% la quota derivante dai risparmi del part-time che può essere utilizzata dalle amministrazioni per incentivare la mobilità del personale, ma solamente per quelle amministrazioni che dimostrino di aver attivato piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra della stessa amministrazione.

Viene, inoltre, eliminata la quota del 20% sui risparmi del part-time destinata al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata per il miglioramento della produttività collettiva ed individuale.

Riduzione assetti organizzativi

Le amministrazioni centrali sono tenute a ridimensionare i propri assetti organizzativi operando la riduzione degli uffici dirigenziali sia di livello dirigenziale generale che di livello dirigenziale non generale rispettivamente del 20% e del 15% di quelli esistenti, attraverso la concentrazione di funzioni, l'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, nonché la rideterminazione su base regionale o interregionale degli uffici periferici o, in alternativa con la loro collocazione all' interno degli Uffici territoriali di Governo.

Conseguentemente vanno ridotte in pari proporzione le dotazioni organiche del personale dirigente, mentre quelle del personale non dirigente adibito a funzioni logistico-strumentali e di supporto vanno ridotte nella misura non inferiore al 10%.

Nelle more dell'adozione di tali provvedimenti di riorganizzazione, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità già avviate.

Nel contempo è fatto divieto alle amministrazioni di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Spese per il personale per gli enti locali e delle camere di commercio

Viene previsto che nel computo delle spese per il personale vanno incluse anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro, nonché quelle relative per tutti i soggetti utilizzati a vario titolo, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi partecipanti o comunque facenti capo all'ente.

La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere ai consigli ed alle commissioni.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione percentuale delle spese del personale rispetto al complesso delle spese correnti con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.

In attesa di specifico accordo Stato – Regioni ed autonomie locali, è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza del personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Il personale delle aziende speciali delle C.C.I.A.A. non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle C.C.I.A.A. di riferimento se no previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa.

Non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge provvederemo ad una sua più compiuta ed approfondita analisi, in quanto l'attuale informativa è finalizzata unicamente a fornire a tutte le nostre strutture una mirata mappatura degli interventi attuati con la decretazione d'urgenza e dei conseguenti riflessi sia sul personale che sulla contrattazione.